

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE L'ASSISTENZA -
SERVIZI INFERMIERISTICI A
DOMICILIO - ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LANCIANO CH VIA TINARI 3

Numero REA: CH - 161819

Codice fiscale: 02222150696

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-07-2011 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ASSISTENZA - SERVIZI INFER-	
	MIERISTICI A DOMICILIO - ONLUS"	
	<u>TITOLO I</u>	
	<u>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</u>	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel	
	comune di Lanciano (CH), all'indirizzo risultante dall'iscri-	
	zione presso il competente Ufficio del Registro delle Impre-	
	se, ai sensi dell'art.111-ter disp. att. del c.c., la Società	
	cooperativa denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ASSI-	
	STENZA - SERVIZI INFERMIERISTICI A DOMICILIO - ONLUS".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordina-	
	ria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	<u>TITOLO II</u>	
	<u>SCOPO - OGGETTO</u>	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per	
	scopo di perseguire l' interesse generale della Comunità alla	

	promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi, ispi-	
	randosi ai principi che sono alla base del movimento coopera-	
	tivo mondiale in base ai quali essa agisce. Questi principi	
	sono la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona,	
	la democraticità interna ed esterna, l'associazionismo tra	
	cooperative. La cooperativa intende impegnarsi anche in atti-	
	vità di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali	
	della cooperazione all'interno del Movimento cooperativo ita-	
	liano e internazionale. La cooperativa è tassativamente apo-	
	litica	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	"Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto lo svolgimento delle attività previste	
	nell'art. 1, comma 1, lett. a) della L. 8 novembre 1991, n.	
	381.	
	In particolare la cooperativa si propone di svolgere le se-	
	guenti attività:	
	- gestire servizi alle persone, anche svantaggiate, presso	
	case famiglia, centri socio educativi, strutture sanitarie;	
	- gestire attività e servizi di riabilitazione;	
	- servizi alla persona presso centri diurni e residenziali di	

	accoglienza e socializzazione;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno, riabilitazione	
	da fornirsi presso famiglie, scuole, centri educativi, strut-	
	ture pubbliche e private e di accoglienza;	
	- servizi di assistenza al trasporto di minori, anziani e di-	
	sabili;	
	- gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educa-	
	tivi;	
	- tutorage educativo dei minori;	
	- assistenza domiciliare agli anziani;	
	- assistenza domiciliare a persone con disagio psichico e/o	
	fisico;	
	- la cooperativa può svolgere qualunque attività di natura	
	socio-assistenziale, socio-educativa e sanitaria finalizzata	
	al perseguimento dello scopo sociale, nonché compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di na-	
	tura immobiliare, mobiliare e industriale, purchè necessarie	
	ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque	
	sia direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.	
	Per lo svolgimento di tutte le attività indicate può stipula-	
	re contratti, convenzioni e assumere servizi in appalto, in	
	sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti lo-	
	cali.	
	La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	

	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effet-	
	tuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto	
	sociale, in ottemperanza e nei limiti del dettato del D. Lgs	
	385/1993, della delibera del CICR del 3/3/1994 e delle Istru-	
	zioni della Banca D'Italia del 12 dicembre 1994 e dell'art 13	
	del D.P.R 601/73 come modificato dall'art 10 della L 31/1/92	
	n° 59 e successive modificazioni ed integrazioni. E' pertanto	
	tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pub-	
	blico e/o tra i non soci sotto qualsiasi forma.	
	La cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico e aziendale, la ristrutturazione e il potenziamento a-	
	ziendale, nonché adottare procedure di programmazione plu-	
	riennale sempre finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamen-	
	to aziendale, ai sensi della L 31/1/92 n°59 ed eventuali nor-	
	me modificative ed integrative, per conseguire efficacemente	
	gli obiettivi menzionati la cooperativa e inoltre fattivamen-	
	te impegnata a integrare e coordinare, in modo permanente e	
	per motivi e necessità contingenti la propria attività con	
	quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture con-	
	sortili ed aderendo ad organizzazioni di associazionismo coo-	
	perativo, associazioni temporanee di impresa e qualsiasi al-	
	tro tipo di società che la legge preveda nel corso dell'esi-	
	stenza della cooperativa.	
	La Cooperativa potrà erogare servizi di natura socio-assi-	

	stenziale, socio-educativa e sanitaria a privati e ad Enti	
	pubblici, partecipare a gare d' appalto e compiere gli atti	
	necessari per l'acquisizione dei servizi stessi.	
	Nel perseguimento dei propri fini statutari, la Cooperativa	
	potrà altresì accettare liberalità da terzi estranei e/o da	
	soci, predisponendo un apposito regolamento conforme alle di-	
	sposizioni di legge.	
	La Cooperativa potrà inoltre richiedere ed utilizzare provvi-	
	denze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione o dagli	
	enti locali, nonché finanziamenti, contributi e donazioni di-	
	sposti da Enti ed organismi pubblici o privati, nonché da	
	persone fisiche.	
	Inoltre la Cooperativa può svolgere qualunque altra attività	
	di natura socio-assistenziale, socio-educativa e socio-sani-	
	taria finalizzata al perseguimento dello scopo sociale,	
	nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le opera-	
	zioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, indu-	
	striale e finanziaria, pure necessarie od utili alla realiz-	
	zazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che	
	indirettamente attinenti ai medesimi, con espressa esclusione	
	delle operazioni di competenza esclusiva delle S.I.M..	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.	
	<u>TITOLO III</u>	
	<u>SOCI COOPERATORI</u>	

	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori chiunque, persona fisica o	
	giuridica, che non avendo interessi contrastanti con quelli	
	della cooperativa, intenda perseguire gli scopi statutari	
	partecipando attivamente alle attività sociali.	
	Le diverse categorie di soci cooperatori sono:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di la-	
	voro, attitudine e specializzazione possono partecipare di-	
	rettamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro at-	
	tività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	rientrano in questa categoria sia i soci lavoratori normodo-	
	tati, sia i soci lavoratori svantaggiati.	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti della legge 381/91.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	

	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze posse-	
	dute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né su-	
	periore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	

	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, può chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deli-	
	bera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della successiva convocazione.	
	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	· del capitale sottoscritto;	
	· della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	· del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	

	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.	
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 9 Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che si trovi in contrasto con gli scopi sociali della	
	Cooperativa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricor-	
	rere nei modi ordinari.	

	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda i rapporti mu-	
	tualistici tra socio cooperatore e Società che per quanto	
	riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provve-	
	dimento di accoglimento della domanda da parte dell'Organo	
	amministrativo.	
	Art. 10 Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi ;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-	
	vo, non adempia entro trenta giorni, al versamento del valo-	
	re delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	

	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	f) che, in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperati-	
	va, ovvero fomenti dissidi fra i Soci.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla co-	
	municazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina	
	automaticamente anche la risoluzione dei rapporti mutualisti-	
	ci pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Tribunale.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 12 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione	

	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore al-	
	l'importo effettivamente versato.	
	La liquidazione della quota non comprende anche il rimborso	
	del sovrapprezzo, ove versato.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	

	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art.6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 12.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 6.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 12.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere	
	b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	

	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote o del pagamento della prestazione mutua-	
	listica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da	
	penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento	
	danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai	
	limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	<u>TITOLO IV</u>	
	<u>STRUMENTI FINANZIARI</u>	
	Art. 15 (Strumenti finanziari)	
	La società potrà emettere strumenti finanziari nei limiti e	
	con le modalità di cui all'articolo 2526 C.C.	
	<u>TITOLO V</u>	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE</u>	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	

	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superio-	
	re ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, con-	
	fluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono es-	
	sere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né al-	
	l'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	

	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, contro-	
	firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquiren-	
	te e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali	
	dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Tribunale.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	

	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	
	va al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	

	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	• erogazione diretta e integrazione salariale;	
	• aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	• emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento interno.	
	<u>TITOLO VI</u>	
	<u>ORGANI SOCIALI</u>	
	Art. 20 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	

	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 21 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata, o	
	con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ri-	
	cevimento, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove	
	purché in Italia), la data e l'ora della prima e della secon-	
	da convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso	
	da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammini-	
	stratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e	
	nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva: il bilancio, la ripartizione del ristorno così	
	come previsto dal progetto dell'organo amministrativo e la	
	destinazione degli utili;	
	2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci;	

	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	9) nomina i liquidatori ed determina i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.18.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	

	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Nei casi di legge, oppure quando lo richiedano uno o più am-	
	ministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei so-	
	ci potranno essere assunte anche con il metodo della consul-	
	tazione scritta o del consenso espresso per iscritto; in tal	
	caso varranno i medesimi quorum previsti per le assemblee di	
	prima convocazione.	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più	
	amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deli-	
	berazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qual-	
	siasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'ar-	
	gomento oggetto della consultazione e quanto necessario per	
	assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trat-	
	tare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	Ai soci è assegnato il termine di 10 giorni per trasmettere	
	la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce	
	al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un di-	
	verso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non su-	
	periore a giorni trenta.	
	La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto	

	è considerata voto contrario.	
	L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ri-	
	cevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli	
	amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:	
	– i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	– la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	– eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-	
	mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	
	soci.	
	Le decisioni adottate mediante consultazione scritta devono	
	essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei	
	soci.	
	Il documento contenente la proposta di decisione inviato a	
	tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti	
	l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati	
	dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere	
	redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma	
	digitale.	
	Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di	
	decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e	
	non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei	
	soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione.	
	Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con	

	esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della	
	proposta di decisione, del quale il socio consenziente di-	
	chiari di essere sufficientemente informato. I consensi pos-	
	sono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicura-	
	re la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora	
	pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro	
	dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i	
	consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo	
	previsto.	
	L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti	
	ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti	
	gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indican-	
	do:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argo-	
	mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi	
	soci.	
	Le decisioni dei soci adottate mediante consenso espresso per	
	iscritto devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione	

	della volontà dei soci devono essere conservati dalla so-	
	cietà. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e	
	spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	

	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore e che non sia Amministratore o	
	Sindaco, come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due	
	soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente o dall'Amministratore più anziano, ed in assenza	
	di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col	
	voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	
	semblea dei soci al momento della nomina, da un Amministrato-	
	re unico, da un Consiglio di Amministrazione composto da un	

	numero di Consiglieri variabile da due a un massimo di nove o	
	da due amministratori con firma disgiunta o congiunta, secon-	
	do quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e-	
	letti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	Gli amministratori durano in carica per il tempo determinato	
	di volta in volta dall'assemblea all'atto della nomina; la	
	nomina può avvenire anche a tempo indeterminato fino a revoca	
	o a rinunzia.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 28 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presen-	
	te statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci , ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	

	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministra-	
	tivo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e	
	provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle mate-	
	rie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Am-	
	ministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art.30 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approva-	
	ta dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	

	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nomi-	
	nato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-	
	ria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-	
	cale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazio-	
	ne sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica	
	fino alla sostituzione.	
	Art. 31 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammi-	
	nistratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comi-	
	tato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 32 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di ammi-	
	nistratore o i due amministratori, con firma disgiunta o	
	congiunta, secondo quanto stabilito all'atto della nomina,	
	hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi	
	e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori gene-	
	rali, Istitutori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	

	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o i due amministratori, con firma di-	
	sggiunta o congiunta, secondo quanto stabilito all'atto della	
	nomina, o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potranno conferire speciali procure, per sin-	
	goli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure	
	ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	Art. 33 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	

	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	<u>TITOLO VII</u>	
	<u>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
	Art. 34 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	· a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	16, lett. c);	
	· al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	<u>TITOLO VIII</u>	
	<u>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>	
	Art. 36 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplina-	
	re il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i re-	
	golamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea	
	con le maggioranze previste dal precedente art.23.	

	Art.37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 38 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d’eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui all’art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che	
	il superamento del parametro suddetto - attivo patrimoniale	
	non superiore a 1.000.000,00 di Euro - ha raggiunto un grado	
	di stabilità, entro i tre mesi successivi, l’Organo ammini-	
	strativo è tenuto a convocare l’Assemblea per adeguare lo	
	statuto alle norme relative alle Società per azioni.	
	FIRMATO: ANTONIO BOOZ, GUIDO LO IACONO NOTAIO	